



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA
DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE
WHISTLEBLOWING

SOMMARIO

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA.....	2
DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE	2
WHISTLEBLOWING.....	2
PREMESSE.....	4
Art. 1 – Modalità di presentazione delle segnalazioni attraverso il canale interno	8
Art. 2 – Esame preliminare	8
Art. 3 – Istruttoria	9
Art. 4 – Riservatezza e sottrazione al diritto di accesso	9
Art. 5 – Segnalazioni anonime.....	10
Art. 6 – Manutenzione e conduzione applicativa del sistema informatico di gestione delle segnalazioni	10
ART. 7 - Riservatezza	10
ART. 8 - Trattamento dei dati personali	11
ART. 9- Tutele e protezioni.....	11
ART. 10 - Sanzioni	12
Art. 11 – Pubblicità	12

PREMESSE

Con l’emanazione del decreto legislativo 24/2023, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

Il d.lgs. 24/2023 (di seguito denominato decreto) raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*, che risulterà più incentivato ad effettuare le segnalazioni di illeciti. La nuova disciplina è orientata a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. È inoltre strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 ANAC ha approvato le “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”.

Le nuove Linee Guida Anac forniscono indicazioni per la presentazione delle segnalazioni di *whistleblowing* interne ed esterne all’ente e per la relativa gestione.

IL SEGNALANTE

Ai sensi dell’art. 2, co.1, lett. g), d.lgs. n. 24/2023 per «persona segnalante» si intende la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

COSA PUO’ ESSERE SEGNALATO

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, tra cui:

- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- illeciti penali;
- illeciti contabili;

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni come, ad esempio, l’occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione.

COSA NON PUO’ ESSERE SEGNALATO

Non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva UE 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazione in materia di sicurezza nazionale.

CANALI DI SEGNALAZIONI

Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni, in particolare:

- 1) **canale interno all'ambito lavorativo** (canale incoraggiato in quanto prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione) ai sensi dell'art. 4 del citato decreto;
- 2) **canale esterno presso ANAC**, ai sensi dell'art. 6 del decreto che prevede per i soggetti del settore pubblico e privato la possibilità di effettuare una segnalazione nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'art. 4 e la stessa non ha avuto seguito;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 3) **divulgazione pubblica** ai sensi dell'art. 15 del decreto che prevede la possibilità di utilizzo di stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia;

il soggetto che effettua una divulgazione pubblica deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite con il decreto.
- 4) **denuncia all'Autorità giudiziaria;**

Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli Enti cui si applica la normativa appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto delle segnalazioni.

Nell'ottica di consentire di scegliere il canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, e quindi di garantire una più ampia protezione, si è prevista, al ricorrere di determinate condizioni, anche la divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Rimane salvo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Sono previste due diverse modalità di presentazione delle segnalazioni:

- in forma scritta anche con modalità informatiche (piattaforma online);
- in forma orale, alternativamente attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto con il RPCT (su richiesta).

CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli Enti e Amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

TUTELA E ALTRE MISURE DI SOSTEGNO

Il decreto ha ampliato, rispetto alla precedente normativa, il novero dei soggetti ai quali è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione interna o esterna, divulgazione pubblica e/o denuncia all'Autorità giudiziaria. Risultano soggetti a protezione quali "segnalanti", tra gli altri, i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente, i liberi professionisti e consulenti, i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ente.

Oltre a tutelare i soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, il decreto estende il sistema di tutela anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Tali soggetti sono:

Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica
Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d))
Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica

In particolare il sistema di protezione comprende:

- tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore che assiste il segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione (salvo in caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare);
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

ART. 1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ATTRAVERSO IL CANALE INTERNO

1. Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del d.lgs. 24/2023, le segnalazioni interne sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017, le segnalazioni di condotte illecite possono essere presentate all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale mediante l'apposita piattaforma informatica accessibile dal sito internet dell'Ente.
3. Ferma restando la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale della notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico, l'indirizzo web per l'accesso al medesimo è comunicato al personale dipendente con apposita email, nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente, mediante comunicazione diretta del link all'atto della stipula del relativo contratto, che deve contenere un'apposita clausola con la quale l'impresa è obbligata a comunicare, a sua volta, il link ai propri lavoratori e collaboratori coinvolti nella esecuzione della fornitura, del servizio o dell'opera in favore dell'Ente.
4. Sul sistema applicativo informatico dell'Ente è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione,

ART. 2 – ESAME PRELIMINARE

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) procede all'esame preliminare delle segnalazioni acquisite entro 15 gg. al fine di verificarne l'ammissibilità quale segnalazione di Whistleblowing, ai sensi dell'art. 54-bis, d.lgs. n. 165/2001 e delle linee guida ANAC, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) manifesta mancanza di interesse all'integrità dell'Autorità;
 - b) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
 - d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
 - e) mancanza o insufficienza delle indicazioni di cui al comma 4 del precedente articolo 1;
 - f) provenienza della segnalazione da parte di un soggetto diverso da quelli ai quali spetta la tutela prevista dall'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001;
2. In caso la segnalazione appaia manifestamente inammissibile sulla base dei criteri cui al comma precedente il Responsabile chiede al segnalante elementi integrativi tramite l'apposito canale dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia acconsentito;
3. Qualora, anche all'esito di richiesta di elementi integrativi, permanga la manifesta infondatezza della segnalazione, il RPCT procede all'archiviazione dandone comunicazione al segnalante. In caso contrario avvia l'istruttoria.

4. Nel caso di cui alla lettera f) del precedente comma 1, resta fermo il potere del RPCT, dopo l'archiviazione, di dare seguito alla segnalazione avviando un distinto procedimento al di fuori del sistema di gestione di cui all'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.

ART. 3 – ISTRUTTORIA

1. Effettuata la segnalazione, la piattaforma mostra un codice di ricevuta a conferma che la segnalazione è stata consegnata. Entro 7 giorni il soggetto ricevente conferma alla persona segnalante la presa in carico della segnalazione;
2. Il RPCT entro 90 gg decorrenti dalla segnalazione comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte. Il riscontro fornito entro 90 gg può coincidere con l'esito delle attività di accertamento. Qualora queste non fossero concluse, il ricevente invita la persona segnalante a tenere monitorata la piattaforma fino a conoscere l'esito definito delle stesse;
3. Ove necessario il Responsabile può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'Ente, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, nel rigoroso rispetto della tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato, del facilitatore che assiste il segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché di tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. A tal fine deve essere adottata ogni cautela idonea, ivi compreso l'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante e agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata;
4. Non spettando al RPCT accertare responsabilità individuali di qualsivoglia natura, né svolgere compiutamente controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, se ravvisa un *fumus* di fondatezza della segnalazione deve, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o agli enti/istituzioni/autorità esterne competenti, informando tempestivamente il segnalante dell'avvenuta trasmissione della segnalazione, indicando l'organo (ed il relativo responsabile) o l'ente/istituzione/autorità esterna competente;
5. Il RPCT deve tenere traccia delle attività svolte e deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

ART. 4 – RISERVATEZZA E SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO

1. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013;
2. Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso.
3. Si applicano comunque le discipline delle singole tipologie di accesso. Spetta al RPCT bilanciare gli interessi contrapposti e valutare, previa interlocuzione con i controinteressati, tra cui il segnalante, se concedere o meno l'accesso alla segnalazione secondo i principi e limiti previsti dal d.lgs. 33 del 2013;
4. Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una

segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il Responsabile fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante;

5. Il RPCT, le altre unità di personale eventualmente coinvolte nella gestione della segnalazione devono comunque essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003), anche in relazione ai dati personali di altri interessati diversi dal segnalante che dovessero essere contenuti nella segnalazione.

ART. 5 – SEGNALAZIONI ANONIME

1. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie;
2. In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il D. Lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

ART. 6 – MANUTENZIONE E CONDUZIONE APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. IL RPCT è il soggetto responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito;
2. Il RPCT può avvalersi della facoltà di affidare la gestione della segnalazione a un ufficio dell'ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva, in conformità a quanto previsto dalle LL.GG. ANAC.
3. Il RPCT è tenuto a modificare periodicamente, con cadenza non inferiore a tre mesi, la propria password di accesso al sistema informatico;
4. il sistema applicativo informatico, individuato dall'Ente per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni in forma scritta, si basa su un'architettura di rete e software applicativi tali da garantire, mediante sistemi crittografati, l'anonimato del segnalante e la riservatezza e conservazione delle informazioni che transitano su di essa. Tutte le componenti hardware e software che compongono la piattaforma sono configurate per non registrare alcun tipo di log e/o informazioni lesive della privacy e dell'anonimato del segnalante quali indirizzi IP e User Agents;
5. Il sistema applicativo informatico di cui sopra abilita la possibilità di navigazione tramite Tor Browser per finalità accesso anonimo;
6. L'attività degli utenti del sistema, al solo fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati e di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione, deve essere tracciata nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante. I relativi log devono essere adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e devono essere conservati per un termine congruo rispetto alle finalità di tracciamento;
7. I dati ed i documenti devono essere conservati, con modalità fisica, logica o ibrida, per un termine congruo rispetto alle finalità di conservazione, eventualmente anche diverso da quello di conservazione dei log;

ART. 7 - RISERVATEZZA

1. Il soggetto ricevente è tenuto a trattare le segnalazioni preservandone la riservatezza. Le informazioni relative all'identità del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di ogni altra persona menzionata nella segnalazione sono trattate secondo i principi di confidenzialità. Allo stesso modo, sono trattate in modo confidenziale anche tutte le informazioni contenute nella segnalazione;

2. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. La conoscenza delle segnalazioni e dei relativi atti di accertamento sono sottratti anche al diritto all'accesso amministrativo da parte dei soggetti interessati;
3. L'unico motivo di possibile rivelazione dell'identità della persona segnalante può avvenire nel caso in cui gli atti di accertamento siano inoltrati presso una procura ordinaria o contabile e la conoscenza della stessa sia necessaria ai fini del diritto di difesa durante un procedimento giudiziario ordinario o contabile presso la Corte dei conti;
4. La riservatezza è garantita attraverso strumenti tecnologici, quali la piattaforma crittografata per le segnalazioni e un protocollo riservato, e all'interno di processi organizzativi volti a minimizzare la circolazione delle informazioni;

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le segnalazioni ricevute, le attività di accertamento e le comunicazioni tra la persona segnalante e la persona ricevente sono documentate e conservate in conformità alle prescrizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati;
2. Le segnalazioni contengono dati personali e possono essere trattate e mantenute solo per il tempo necessario al loro trattamento: questo tempo comprende l'analisi, le attività di accertamento e quelle di comunicazione degli esiti, oltre a una eventuale tempistica ulteriore per possibili commenti aggiuntivi. In nessun caso le segnalazioni saranno conservate oltre i 5 anni successivi alla comunicazione dell'esito delle attività di accertamento alla persona segnalante;
3. Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali, questi sono conosciuti solo dal soggetto ricevente e, se indicato in specifico atto interno, dai membri dell'Ufficio di supporto eventualmente nominati;
4. Nel corso delle attività di accertamento il soggetto ricevente può condividere con altre funzioni dell'ente informazioni preventivamente anonimizzate e minimizzate rispetto alle specifiche attività di competenza di queste ultime;
5. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come indicato nell'informativa ex art. 13 GDPR prodotta da questa Autorità.
6. Il trattamento dati sarà posto in essere individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dal trattamento effettuato.

ART. 9- TUTELE E PROTEZIONI

1. La persona cui si fa riferimento nella segnalazione come responsabile del sospetto di illecito beneficia di misure di protezione dell'identità analoghe a quelle della persona segnalante e delle altre persone menzionate nella segnalazione.
2. In aggiunta alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante e dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa, esistono altre forme di tutela garantite attraverso questa procedura.
3. Viene infatti garantita protezione alla persona segnalante contro ogni forma di ritorsione o discriminazione che dovesse subire in seguito e a causa di una segnalazione. Per ritorsione si intende qualsiasi azione o omissione minacciata o reale, diretta o indiretta, collegata o derivante da segnalazioni di illeciti effettivi o

sospetti, che causi o possa causare danni fisici, psicologici, danni alla reputazione della persona, perdite economiche.

Tra le possibili discriminazioni rientrano:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito o referenze negative;
- misure disciplinari o altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; o la discriminazione o un trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

ART. 10 - SANZIONI

1. Il Decreto Legislativo n.24/2023 prevede sanzioni amministrative, irrogabili da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione delle norme sul whistleblowing;
2. Le sanzioni riguardano in modo specifico eventuali ritorsioni contro i soggetti segnalanti, violazioni dell'obbligo di riservatezza, il boicottaggio a un tentativo di segnalazione, la mancata presa in carico di una segnalazione o un'insufficiente attività istruttoria avviata in seguito alla stessa;
3. Sono altresì sanzionabili gli abusi del sistema di segnalazione, con possibili sanzioni per colui che calunnia o diffama un altro soggetto a mezzo della procedura;
4. L'amministrazione può procedere disciplinarmente contro i soggetti responsabili di queste condotte.

ART. 11 – PUBBLICITÀ

1. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale dà notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni nella home page del proprio sito istituzionale in modo chiaro e visibile. L'indirizzo web della piattaforma, sebbene raggiungibile da internet, sarà comunicato personalmente al personale dipendente ed alle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Ente di cui al comma 2 del precedente articolo 1.

